

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 7.

Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, valorizza e sostiene le proprie radici storiche e culturali, difendendo le realtà museali esistenti sul proprio territorio.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, la presente legge prevede interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, di seguito denominato "Museo", quale esempio culturale di memoria e diffusione dei valori sociali e umanitari del mutuo soccorso.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso cui la Regione Piemonte assicura il proprio sostegno al Museo, consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo;
- b) interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e documentario di proprietà del Museo ed acquisibile;
- c) campagne di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo;
- d) organizzazione di convegni e percorsi educativi e didattici per la divulgazione dei valori socio-umanitari del mutuo soccorso.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18031 e allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB18032 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 641

Interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo

- Presentata dai Consiglieri Roberto Placido, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Vincenzo Chieppa, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Angela Motta, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini il 29 luglio 2009.
- Assegnata alla VI Commissione il 31 luglio 2009.
- Licenziata dalla VI Commissione il 21 gennaio 2010.
- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010 con 33 voti favorevoli e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB18031 (Cultura turismo e sport Musei e patrimonio culturale Titolo I: spese correnti)

DB18032 (Cultura turismo e sport Musei e patrimonio culturale Titolo 2: spese in conto capitale)